

I requisiti del regime di impatriato si valutano al momento del ritorno

Cgt Lombardia

I giudici tributari accolgono il ricorso di un contribuente rientrato a fine del 2018

Secondo l'Ufficio sarebbe invece rilevante la data della dichiarazione fiscale

Massimo Romeo

Il possesso dei requisiti di «impatriato» deve essere valutato con riferimento alla normativa vigente *pro tem-*

*por*e e non quella dell'anno della dichiarazione. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 494/2024 (pres. Steinleitner, est. De Domenico). Il contribuente si era opposto al diniego di rimborso ritenuto dalle Entrate non spettante per mancato riconoscimento dello status di impatriato (articolo 16, Dlgs. 147/2015). Secondo l'Agenzia il contribuente non risultava residente in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento nel nostro Paese. La normativa applicabile, secondo questa tesi, era quella in vigore dal 1° maggio 2019, anno cui la dichiarazione si riferiva (2020). Il contribuente evidenziava, come affermato dalla stessa controparte, che era in Italia già

dal 22 novembre 2018, e ciò comportava l'applicazione della normativa antecedente a quella citata dall'Ufficio: essere in possesso di un titolo di laurea, aver svolto continuativamente un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più; essere cittadini dell'Ue o di uno stato extraeuropeo con convenzione contro le doppie imposizioni o con un accordo sullo scambio di informazioni; svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia, requisiti che il contribuente riteneva di soddisfare. Peraltro aveva indicato nel 730/2021 il codice "4" e i redditi oggetto dell'agevolazione nella misura del 50% e non del 30. Aggiungeva, inoltre, che il decreto Mef 26 maggio 2016 aveva previsto quale unico criterio di decadenza la mancanza della re-

sidenza in Italia per almeno due anni (requisito posseduto). I giudici di primo grado respingevano il ricorso recependo la tesi di parte pubblica.

Di diverso avviso i giudici di secondo grado che in riferimento alla circolare 33/E 2020 e a un parere del Mef (prot. 352447/2020), hanno chiarito che la modifica del 2019 ha esteso le maggiori agevolazioni anche ai lavoratori rientrati dal 30 aprile 2019 con la detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia, correggendo quindi la disparità di trattamento. Considerato, pertanto, che il contribuente era rientrato prima, gli andava applicata la disposizione vigente prima delle modifiche.